

ORDINE INGEGNERI, ORDINE ARCHITETTI P.P. e C.,  
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

in collaborazione con SPISAL ULSS n. 15, 16, 17

organizzano un SEMINARIO

rivolto a Uffici tecnici comunali, progettisti ed imprese:

**SICUREZZA NELLE MANUTENZIONI IN QUOTA.  
LE NUOVE ISTRUZIONI TECNICHE REGIONALI  
(D.G.R.V. 97/2012)**

giovedì 6 dicembre 2012 ore 9.00 a Campodarsego (PD)

Piazzetta Don Domenico Pianaro 7

c/o Centro Congressi Alta Forum \*

**\*ATTENZIONE: NUOVA SEDE in sostituzione del Centro San Gaetano- Padova**

**Introduzione:**

Ing. G. Simioni – Presidente Ordine degli Ingegneri

Arch. G. Cappochin – Presidente Ordine degli Architetti P.P. e C.

Geom. P. Capuzzo – Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati

Dott.ssa R. Bizzotto – Direttore SPISAL ULSS 15

**Moderatore:** Prof. Ing. G. Cassella

**Relazioni:**

Dott. G. Caccin (SPISAL ULSS 15), Ing. F. Ciardo (SPISAL ULSS 16),

Per. Ind. M. Osiliero (SPISAL ULSS 16):

- Illustrazione della DGRV 97/2012 e novità rispetto alla DGRV 2774/2009
- L'asseverazione di conformità del progettista sostitutivo del parere sanitario
- Derogabilità al rispetto delle istruzioni regionali
- Le principali criticità tecniche emerse dall'esame dei progetti

**Avv. G. Scudier**

- Aspetti Legali

***La partecipazione all'incontro è gratuita. Il numero di posti è limitato. L'iscrizione è obbligatoria. Sarà data precedenza agli iscritti agli Ordini/Collegi organizzatori, ai dipendenti SPISAL e ai dipendenti degli Uffici Tecnici Comunali secondo l'ordine cronologico di arrivo delle adesioni.***

**→ MODALITA' DI ISCRIZIONE:**

E' possibile iscriversi direttamente online dal seguente link: <http://www.centrodiformazionests.it/home/prossimi-eventi/evento/63-seminario-gratuito-sicurezza-nelle-manutenzioni-in-quota-le-nuove-istruzioni-tecniche-regionali-d-g-r-v-97-2012.html>

Per informazioni contattare Esse Ti Esse S.r.l. e Centro di Formazione STS S.r.l. - Tel.: 049/8809842 –

Fax: 049/8827619 - E mail: [formazione@essetiesse.it](mailto:formazione@essetiesse.it) - Web: [www.essetiesse.it](http://www.essetiesse.it) [www.centrodiformazionests.it](http://www.centrodiformazionests.it)





**Studio Legale Casella e Scudier**  
*Associazione Professionale*

**Campodarsego (PD)**

**6 dicembre 2012**

**SICUREZZA NELLE MANUTENZIONI IN QUOTA**

**LE NUOVE ISTRUZIONI TECNICHE REGIONALI  
(D.G.R.V. 97/2012)**

**Aspetti Legali**

**Avv. Giovanni Scudier**

### La normativa regionale

L'art. 12 della L.R. n. 4/2008 ha inserito nella L.R. n. 61/85 ("Norme per l'assetto e l'uso del territorio") un nuovo art. 79 Bis specificamente dedicato alla sicurezza del lavoro, e più in particolare alla sicurezza dei lavori in quota: "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".

Con Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2774 del 22.9.2009, sono state approvate le "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" (Allegato A); è stata così data attuazione alla previsione del secondo comma dell'art. 79 Bis.

Con Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 97 del 31.1.2012 sono state approvate le "Note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis" (Allegato A) e si è provveduto ad un "Aggiornamento delle istruzioni tecniche" (Allegato B); quest'ultimo Allegato, in particolare, sostituisce integralmente il precedente Allegato A alla DGRV n. 2774/2009.

Si tratta di una disciplina del tutto nuova rispetto al panorama della normativa statale in tema di sicurezza, per certi versi "rivoluzionaria" nell'approccio; a questa novità di "metodo" vogliamo dedicare l'attenzione in questa relazione.

### I requisiti obbligatori del manufatto

Punto di partenza, nell'analisi degli elementi di novità, è la constatazione che la disciplina regionale non si occupa di sicurezza del lavoro dettando regole sul "come" eseguire le lavorazioni, né dal punto di vista sostanziale (apprestamenti, parapetti, dpi, ecc.) né dal punto di vista organizzativo-gestionale (PSC, POS, ecc.); le nuove disposizioni muovono da tutt'altra prospettiva, e dettano regole sul "cosa" costruire, sulle caratteristiche tecniche e prestazionali che deve possedere un manufatto, sui contenuti che deve avere il progetto (per comodità di esposizione, parleremo sempre di "manufatto", fermo restando che si tratta di un termine alquanto generico

per comprendere ciò che l'art. 79 bis include nella definizione di “nuove costruzioni o edifici esistenti”).

Le istruzioni tecniche (ora Allegato B alla DGRV n. 97/2012), infatti, elencano una serie di misure preventive e protettive consistenti in “strutture fisse” e in “elementi permanenti di protezione per il transito e l’esecuzione dei lavori”, e si propongono come linee di indirizzo da un lato “per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive dal rischio di caduta dall’alto” e dall’altro lato “per la valutazione dei progetti presentati e la verifica delle misure realizzate”;

In sostanza, con l’art. 79 bis e la DGRV, il legislatore regionale ha reso obbligatoria la presenza, in un manufatto, di determinate strutture ed elementi che ritiene necessari ai fini della sicurezza del lavoro. Si dettano, quindi, delle regole su “cosa costruire”, e ciò al dichiarato fine (come recita l’art. 79 bis) “della prevenzione dei rischi d’infortunio”.

Le ragioni di questa scelta sono spiegate in alcuni passaggi della prima DGRV n. 2774/2009: si parte dal presupposto (incontestabile) che “la costruzione di un’opera edile costituisca una delle attività più a rischio per i lavoratori”; si constata che (per il committente) “affrontare la questione sicurezza ad ogni singolo intervento di manutenzione rappresenta sicuramente un onere dal punto di vista finanziario che viene ripetuto inutilmente” (dove “inutile” si deve ritenere sia riferito alla ripetizione, e non certo all’onere): mentre (per il manutentore) “la necessità di adottare, in ogni singolo intervento, specifiche e magari sempre diverse soluzioni rappresenta spesso un disincentivo all’attuazione delle misure stesse”. Insomma, il legislatore regionale mostra scarsa fiducia sulla effettiva osservanza delle norme di comportamento esistenti da parte degli interessati; di conseguenza, interviene per così dire “a monte”, introducendo già nella fase autorizzativa della nuova costruzione “l’obbligo per il committente, tramite il progettista, di programmare gli interventi da eseguire in funzione dei futuri lavori di manutenzione”.

In sostanza: poiché esiste il rischio che i protagonisti della manutenzione (committente e manutentore) non si preoccupino abbastanza della sicurezza al momento degli interventi manutentivi, il luogo in cui questi interventi dovranno essere eseguiti in futuro viene reso “sicuro” a priori, mediante una specifica disciplina che ne vincola le caratteristiche tecniche e

costruttive.

Si disciplina il manufatto su cui si interverrà in futuro, non più (o meglio, non più solo) le modalità del futuro intervento manutentivo sul manufatto.

La scelta di un tale approccio si presta a numerose considerazioni.

### L'ambito di applicazione

Innanzitutto, il legislatore non ha fatto, di una così rilevante innovazione, una regola generale da applicare a tutti i manufatti esistenti (come avrebbe teoricamente potuto fare, introducendo l'obbligo di una sorta di "messa in sicurezza" dell'intero patrimonio edilizio), né ha inteso disciplinare tutti gli interventi manutentivi futuri su qualsiasi parte degli edifici.

La normativa regionale, invece, si applica (cfr. Allegato A DGRV 97/2012):

1) soltanto in caso di "nuovi" lavori, e più precisamente di interventi "su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta" di titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, ecc.);

2) soltanto in caso di nuovi interventi aventi ad oggetto (non qualsiasi parte del fabbricato, ma) "porzioni edilizie ovvero manufatti comunque denominati" che 1) "richiedano la programmazione di successivi interventi di manutenzione" e per i quali 2) "la successiva manutenzione richiede l'accesso su coperture o pareti esterne ed espone l'operatore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile".

L'ambito di applicazione della norma si definisce in funzione dello scopo della stessa: e lo scopo, come recita l'art. 79 bis, è la esecuzione delle manutenzioni in quota in condizioni di sicurezza.

Questo naturalmente non esclude, che lo stesso schema normativo possa essere adottato in futuro per dettare vincoli riguardanti altre parti dell'edificio, per la prevenzione di altri rischi lavorativi diversi dal lavoro in quota (ridefinendo via via gli spazi della progettazione); ma allo stato l'ambito della norma è soltanto quello dei lavori in quota e delle relative manutenzioni.

“Una norma di sicurezza inserita in una legge urbanistica.”

Trattandosi di una disciplina del manufatto, e non del cantiere, la rilevanza di questa normativa di sicurezza non cessa al cessare del cantiere.

Pur essendo intitolato alla sicurezza delle lavorazioni in quota, l'art. 79 bis opera su un piano diverso rispetto al Titolo IV del Decreto 81/2008; non si verte in tema di sicurezza del cantiere edile, ma in tema di progettazione, autorizzazione ed esecuzione di un manufatto.

Ne consegue che l'inosservanza delle regole della DGRV rileva anche a cantiere concluso, sia per le conseguenze sulla sorte anche amministrativa del manufatto non “a norma”, sia per le conseguenze di natura civilistica dell'inadempimento delle obbligazioni (di corretta progettazione, di corretta esecuzione, ecc.), sia per le conseguenze sanzionatorie in caso di infortunio sul lavoro. Si pensi al caso di una caduta dall'alto di un lavoratore durante un intervento di manutenzione in quota di un edificio costruito o ristrutturato dopo l'entrata in vigore dell'art.79 bis e delle sue istruzioni tecniche e ciononostante privo delle strutture fisse previste dalla DGRV: sarà in discussione la responsabilità di tutti coloro che, ai sensi dell'art. 79 bis, quelle istruzioni tecniche dovevano applicare al momento della costruzione o della ristrutturazione.

A questo riguardo, si badi però che la norma regionale riguarda soltanto gli interventi “per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (dal 31.7.2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), compresa la dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire c.d. super DIA (art. 22, comma 3, DPR 380/01”): così recita espressamente la DGRV n. 97/2012, Allegato A.

Ciò risponde allo specifico contenuto dell'art. 79 bis, che costituisce norma di disciplina del progetto e del procedimento autorizzativo, prima e più ancora che del manufatto in sè: “i progetti...devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta..., idonee misure preventive e protettive”; “la mancata previsione delle misure...costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività”; i Comuni devono prevedere “adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure

anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità” (“ora certificato di agibilità per effetto dell’abrogazione dell’art. 4 del DPR 425/94 ai sensi dell’art. 136 del DPR 380/01”: così le Note di Indirizzo, Allegato A alla DGRV n. 97/2012).

Questo modo di disciplinare la sicurezza è del tutto nuovo nel panorama legislativo.

Il Decreto 81/08 infatti conosce certamente norme vincolanti anche per la progettazione: basti pensare, per tutte, all’art. 22 espressamente rubricato “obblighi dei progettisti”. Ma quella norma non detta essa stessa i contenuti del progetto, e men che meno si occupa del procedimento autorizzativo cui il progetto è sottoposto; essa costituisce invece una norma di contenuto sostanziale, sia pure mediante rinvio ad altre norme, obbligando il progettista a rispettare “i principi generali di prevenzione” ed a scegliere “attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni”. Ciò significa che il progettista deve sì tenere conto, nel compiere le proprie scelte progettuali e tecniche, del fatto che il luogo di lavoro che sta progettando dovrà essere rispondente alle normative; ma quelle scelte sono comunque lasciate a lui e non dettate dal legislatore, che non impone (o almeno non impone del tutto o non impone direttamente) soluzioni tecniche precostituite. Ciò significa, inoltre, che il progettista è soggetto all’obbligo a prescindere dal fatto che il progetto richieda o meno un procedimento autorizzativo di qualsiasi tipo.

Ancora, lo stesso art. 90 comma 10 del Decreto 81/08, il quale prevede la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo in caso di assenza del PSC, del fascicolo dell’opera, della notifica preliminare (nonché di assenza del DURC, che però va ricondotta ad uno schema normativo diverso e più ampio), rappresenta sì un esempio preesistente di innovativo legame tra sicurezza del cantiere e procedimento edilizio; ma in quel caso l’effetto amministrativo costituisce mera conseguenza di attività di vigilanza compiuta in cantiere: ed infatti, quella stessa norma prevede che “l’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente” mentre in nessun modo la presenza di quei documenti è condizione per il rilascio del titolo abilitativo.

L’art. 79 bis rompe questo schema, nel quale sicurezza del lavoro e

procedimento edilizio viaggiano su binari paralleli, ma ben distinti.

Con l'art. 79 bis, la sicurezza del lavoro entra in maniera diretta e dirompente nel procedimento autorizzativo edilizio, diventandone condizione essenziale ed ostativa: questa novità fondamentale la DGRV n. 97/2012, Allegato A la sintetizza con poche, ma significative parole: "Si tratta di una norma di sicurezza inserita in una legge urbanistica".

Ed infatti, il procedimento autorizzativo non può perfezionarsi, se il progetto manca delle misure preventive previste nelle istruzioni tecniche; così come il certificato di agibilità non può essere rilasciato, se nell'opera realizzata mancano le misure preventive previste nelle istruzioni tecniche.

Tutto questo comporta, ed è un fatto nuovo rilevante anche dal punto di vista sistematico, un diretto coinvolgimento dell'Amministrazione concedente nel merito della sicurezza del manufatto: prima dell'esecuzione, per verificare se il manufatto è stato "progettato bene"; dopo l'esecuzione, per verificare se il manufatto è stato "realizzato bene". Dove "bene" significa, progettato e realizzato in maniera tale da prevenire i rischi di infortunio nelle manutenzioni in quota.

Naturalmente, questo comporta anche che dove non esiste progetto, o dove non esiste procedimento autorizzativo, qualunque esso sia, non può trovare applicazione l'art. 79 bis; e comporta anche che qualsiasi intervento legislativo futuro, avente ad oggetto la disciplina dei procedimenti autorizzativi, sarà suscettibile di influire sull'ambito di applicazione della disposizione.

### I destinatari della normativa

Va da sé che, trattandosi di una norma di sicurezza che presuppone l'esistenza sia di un progetto, sia di un procedimento amministrativo, l'art. 79 bis coinvolge anche soggetti finora esclusi dal novero dei destinatari della normativa di sicurezza sul lavoro; mentre altri, già noti, li coinvolge in maniera diversa e innovativa.

Volendo compiere una rapidissima panoramica, sicuramente tra i destinatari nuovi della normativa vi sono coloro i quali, agendo come

Amministrazione concedente, intervengono nel procedimento edilizio in fase di rilascio del titolo abilitativo o del certificato di agibilità; la verifica della presenza delle misure nel progetto e la verifica della effettiva realizzazione delle misure, costituiscono il contenuto di specifici obblighi dei soggetti preposti a tale rilascio.

Sicuramente tra i principali destinatari vi sono poi i progettisti, per i quali, come si è detto, con le disposizioni qui in esame il coinvolgimento diventa ancora più diretto; anzi, oggetto della norma regionale è direttamente proprio il progetto, ciò che esso contiene, le scelte progettuali compiute. Si tratta di scelte che restano nel tempo, sono cioè verificabili in qualsiasi momento semplicemente guardando il manufatto; sono scelte, soprattutto, che vengono messe alla prova tutte le volte che, in quel manufatto, si va a compiere una manutenzione in quota.

Da questo punto di vista, uno dei punti più delicati per il progettista è rappresentato proprio dalla stessa definizione del campo di applicazione della norma, come specificata nell'Allegato A della DGRV n. 97/2012: l'art. 79 bis, infatti, si applica solo ai manufatti "che, per loro natura, tipologia o per il soddisfacimento di requisiti previsti dalle norme, richiedano la programmazione di successivi interventi di manutenzione" da compiersi in quota o comunque esponendo l'operatore al rischio di caduta dall'alto.

E' la "programmazione di successivi interventi di manutenzione in quota" l'elemento discriminante per il progettista; se la natura o la tipologia del manufatto non sono tali da presupporre future manutenzioni, o se non vi sono obblighi normativi in questo senso, il manufatto non deve essere progettato seguendo le istruzioni tecniche, perché ne mancano i presupposti giustificativi. Un tetto cui mai nessuno dovrà accedere, non deve prevedere accessi né vie di transito sicuri; ma deve essere appunto un tetto su cui non siano programmabili (prevedibili?) interventi manutentivi di sorta.

Diventa dunque fondamentale, per il progettista, compiere una analisi approfondita del manufatto, della sua vita futura, del suo utilizzo, e poi compiere le scelte progettuali conseguenti; ma diventa fondamentale anche documentare questa analisi, sia per poter dimostrare di averla compiuta (il che potrebbe anche condurlo ad escludere la necessità di qualsivoglia

manutenzione in quota e quindi la progettazione delle misure preventive), sia per fornire all'utente di quel manufatto le dovute "istruzioni per l'uso" su cosa fare con riferimento alle future manutenzioni.

L'importanza che assume, a questi fini, la documentazione progettuale legata alla "vita" del manufatto, e non alla sua realizzazione, è di tutta evidenza (si pensi, ad esempio, al "piano di manutenzione" disciplinato dall'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici).

Un ruolo del tutto particolare spetta al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).

Secondo il capitolo 3 dell'Allegato B, le misure oggetto della DGRV "anticipano" già nella fase di redazione progettuale "una parte dei contenuti del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91 lett. B del D. lgs. N. 81/08".

Con la conseguenza che "il Coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell'opera con le soluzioni tecniche individuate ai sensi dell'art. 79 bis citato inserendole nel Cap. II, come da modello delineato nell'Allegato XVI del D.lgs. 81/08".

E' bene sottolineare, che la norma non pone a carico del CSP l'individuazione e la progettazione delle misure: né potrebbe farlo, trattandosi – come detto – di attività strettamente progettuale.

Al CSP incombe invece l'obbligo di menzionare le misure, previste dal progettista, nel Capitolo II del fascicolo dedicato alla indicazione, tra l'altro, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (Allegato XVI D.Lgs. n. 81/08).

A ben vedere, questo il CSP lo avrebbe fatto (e dovuto fare) anche in assenza della precisazione contenuta nell'Allegato B: la differenza sta (solo) nel fatto che prima della DGRV, le caratteristiche del luogo teatro delle future manutenzioni, e quindi le misure "in dotazione dell'opera" potevano essere le più varie, dipendendo dalle scelte progettuali e costruttive di volta in volta compiute; mentre ora l'opera oggetto del fascicolo presenterà (dovrebbe presentare) necessariamente le caratteristiche "imposte" dalla DGRV (salvo che non sia a priori espressamente esclusa, in quanto non

prevista né prevedibile, l'esecuzione di futuri interventi manutentivi in quota).

Questa novità non modifica il ruolo del CSP, che nel fascicolo dell'opera continuerà a prevedere le misure che riterrà necessarie per soddisfare quanto richiesto dall'Allegato XVI, ivi inclusi ove del caso apprestamenti, mezzi per l'accesso, attrezzature idonee, e così via.

Altrettanto evidente è la rilevanza della normativa per i costruttori del manufatto nonché per gli installatori di materiali e componenti di sicurezza.

Ad essi la DGRV n. 97/2012 impone, oltre naturalmente all'obbligo di costruire un manufatto che tecnicamente risponda alle istruzioni dell'Allegato B, anche un esplicito obbligo di redigere e "produrre" a lavori ultimati (così l'Allegato B: si deve presumere "produrre" al proprio committente) dichiarazioni e certificazioni di varia natura, che vanno poi allegate alla domanda di agibilità (Allegato A): la dichiarazione dell'installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza; la certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati; la dichiarazione dell'impresa di rispondenza delle misure adottate rispetto a quanto previsto in progetto.

Anche l'operato di tali soggetti, pertanto, si proietta oltre la durata del cantiere, concretizzandosi in documenti aventi una espressa finalità dichiarativa e certificativa destinata a produrre i propri effetti nel futuro (su questo argomento si tornerà tra breve).

Ed ancora, guardando al processo realizzativo dell'opera, va ricordata l'importanza del ruolo del direttore dei lavori, per tutto quanto concerne la rispondenza dell'opera al progetto e la rilevanza delle dichiarazioni rese ai fini del rilascio del certificato di agibilità (senza voler entrare in questa sede, neppure incidentalmente, nella questione concernente la responsabilità o meno del direttore dei lavori quanto a eventuali errori nel progetto); e ancora tra i soggetti interessati va menzionato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in particolare ai fini dell'adeguamento del fascicolo dell'opera in funzione dell'effettivo contenuto dei lavori realizzati.

### Il committente della manutenzione

Da ultimo merita un esame particolare la categoria di soggetti che riveste un ruolo centrale nella disciplina, pur senza trovare nella DGRV e nei suoi allegati una definizione esaustiva.

Secondo il Cap. 3 dell'Allegato B, "copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile dell'immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.) che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni. Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell'immobile, in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti. Il fascicolo segue tutta la vita dell'edificio e deve essere quindi trasmesso ad ogni cambio di proprietà".

Secondo il Cap. 4, "al personale incaricato dell'esecuzione dei lavori successivi (impresa o lavoratore autonomo) devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo".

Se risulta chiara la ratio della DGRV, non si possono però negare gli innumerevoli problemi sia interpretativi, sia di applicazione che essa porta con sé.

Sul piano interpretativo, la definizione di "committente responsabile dell'immobile", è certamente poco puntuale.

Si deve ritenere che con tale espressione l'Allegato B abbia inteso riferirsi al soggetto committente della (futura) manutenzione, quello cioè che contrattualmente avrà i rapporti con il "personale incaricato dell'esecuzione dei lavori successivi (impresa o lavoratore autonomo)".

Non è però così semplice individuare chi sia tale soggetto.

Nulla ci dice a tal fine la definizione di "responsabile dell'immobile", cui non corrisponde nessun dato normativo; e neppure la locuzione (essa pure atecnica) di "responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziale" appare utile. Appare una eccessiva semplificazione (e rischia di divenire fuorviante) anche citare "l'amministratore condominiale", il quale può davvero considerarsi il destinatario di questa normativa solo a

certe condizioni, (a maggior ragione dopo le innovazioni introdotte dalla recente Riforma del Condominio di cui alla Legge n. 220/2012: si veda ad esempio il nuovo testo dell'art. 1135 come primo, n. 4 c.c.). Non meno problematico, per quanto apparentemente sembri scontato, è il riferimento al "proprietario", che alla manutenzione (e alla gestione corrente dell'immobile) potrebbe essere in realtà del tutto estraneo. In realtà, nel novero dei soggetti potrebbero entrare anche l'inquilino conduttore di un contratto di locazione, l'usufruttuario, il comodatario, e così via; fino a ricomprendere anche l'occupante senza titolo.

In realtà, l'unica chiave di lettura appropriata appare essere un'altra, e cioè quella che consiste nell'individuare il committente della manutenzione, come tale destinatario dei relativi obblighi, nel soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione dell'incarico di manutenzione (secondo un criterio già fatto proprio dal legislatore con riferimento ad altre posizioni di garanzia).

Ma quando si sia chiarito questo profilo, un altro non meno problematico se ne presenta, strettamente legato alla fase di applicazione della norma.

Ci si deve domandare, cioè, quali regole debba seguire l'attività di conservazione, aggiornamento e trasmissione delle informazioni e dei documenti.

Non esiste, nell'attuale ordinamento, una disciplina generale che preveda come obbligatorio e tantomeno che regoli il passaggio di dati, documenti, informazioni relativi all'immobile; né in occasione di trasferimento degli immobili né tantomeno, e più generalmente, in caso di "subentro" (volutamente il termine è generico) di una persona ad un'altra nella "utilizzazione" e nel "godimento" di quell'immobile (e anche questi sono termini volutamente generici).

Non esiste neppure una disciplina che imponga e regoli l'esistenza stessa dei necessari documenti: dove verranno inserite e conservate le prescrizioni del progettista? Dove le dichiarazioni e certificazioni dei costruttori, produttori, installatori?

Quando e come verranno trasferite? Da chi a chi?

Se il “contenitore” di tutto questo dovrà essere il fascicolo dell’opera, non potrà che essere una norma a sancirlo, non bastando le istruzioni tecniche di una DGRV; ma si dovrà considerare, in quel caso, che ciò muterebbe profondamente contenuto e significati del fascicolo, imponendone un radicale ripensamento anche per svincolarlo dalla figura del Coordinatore per la Sicurezza, che a quel punto sarebbe in larga misura soggetto estraneo a quei contenuti (senza contare che, in taluni casi, potrebbe esserci un intervento soggetto alla DGRV, ma in mancanza di Coordinatore e di fascicolo per essere l’intervento eseguito da una unica impresa).

In sostanza, si tratterebbe di un documento del tutto nuovo e diverso, riconducibile in linea di principio a quel “fascicolo del fabbricato” più volte evocato in questi anni, e di cui qualche traccia si rinviene forse nel “registro dell’anagrafe condominiale” previsto dal nuovo art. 1130 cc., così come modificato dall’art. 10 della Riforma del Condominio, e che dovrà contenere, tra l’altro, generalità dei proprietari, diritti reali e personali, dati catastali di ciascuna unità immobiliare “nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”.

### L’obbligo di informare per iscritto

La DGRV delinea uno scenario in cui il committente della manutenzione è tenuto a fornire al manutentore “le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo”.

Qualunque sia il contenuto delle informazioni e delle istruzioni, qualunque sia il loro contenitore e lo strumento attraverso il quale verranno trasferite, un dato è assai significativo: la DGRV estende anche agli “affidamenti di lavori, servizi e forniture” commissionati da soggetti non imprenditori né datori di lavoro (in una parola, ancora generica: “i privati”) un obbligo che nel Decreto 81/08 è sancito espressamente (solo) per i committenti datori di lavoro: l’obbligo di fornire informazioni sui rischi esistenti nel luogo in cui il manutentore è destinato ad operare (art. 26, co. 1 lett. b).

Mentre nella normativa nazionale le scelte sulle misure di sicurezza da adottare incombono (esclusivamente) sul manutentore, sulla base della propria valutazione del luogo come più o meno “adatto allo scopo” (cfr. art.

111 Decreto 81/08) e della propria attività di “accertamento” delle condizioni dei luoghi (cfr. ancora art. 148 Decreto 81/08), per effetto della DGRV, invece, il manutentore riceve dal committente le indicazioni e le istruzioni operative da seguire: anche il committente diventa quindi un attore, nel procedimento di valutazione del rischio; equiparato in questo, quindi, al datore di lavoro committente di cui all’art. 26 del Decreto 81/08.

Questo obbligo ha lo scopo di mettere in condizione il manutentore di “eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie” (Cap. 4 Allegato B).

Questo non fa naturalmente venire meno l’obbligo, per il manutentore, di compiere la propria valutazione, nè esclude il suo ruolo ai fini della tutela dei propri dipendenti addetti all’intervento (ruolo che rimane principale, nella sua qualità di datore di lavoro), in adempimento di tutti gli obblighi che la normativa gli impone; semmai, per effetto della DGRV, i luoghi del committente dovrebbero essere già di per sé “più” sicuri.

Si impone però la necessità di valutare la rilevanza ed efficacia che le informazioni e istruzioni, fornite dal committente quanto allo stato dei luoghi, assumono per il manutentore, allorchè predispone le “proprie” misure di sicurezza. Può il manutentore riporre il proprio affidamento sulla effettiva rispondenza e realtà dei dati forniti dal committente? Si pensi a un intervento su una copertura ove è presente un sistema di linea vita, certificato e sottoposto a regolare manutenzione anche documentata, il cui cedimento in corso di intervento provochi la caduta del dipendente dell’impresa di manutenzione, il cui datore di lavoro aveva organizzato le proprie misure di prevenzione sull’esistenza di questa linea vita.

Sono molte, come si vede, le incognite interpretative ed applicative. Rimane però il dato normativo indubbio della DGRV: da un lato, vi è il coinvolgimento in via definitiva del committente in quanto soggetto utente dell’opera; dall’altro lato, vi è la valorizzazione attribuita ad un sistema documentale ed informativo che diventa esso stesso “requisito” dell’opera e che all’opera dovrebbe sempre accompagnarsi ogni qualvolta se ne modifichi il soggetto utente.

L'incidenza di tali innovazioni sul sistema normativo vigente è tale, e tante sono le implicazioni nei diversi settori dell'ordinamento, che tutte le questioni dovranno essere approfondite e risolte una per una, in una prospettiva imprescindibile di armonizzazione delle fonti normative e dei livelli di legislazione, nazionale e locale.

Lo impone la delicatezza della materia, che involge non solo la tutela della vita e della salute delle persone, ma anche la sfera delle responsabilità individuali, e ancora la disciplina della proprietà.

Ma la strada sembra tracciata.



## **Juris data - Archivio selezionato: Legislazione Regionale**

**Legge Regionale Veneto 27/06/1985 n. 61, B.U.R. 28/06/1985 n. 27**

### **NORME PER L' ASSETTO E L' USO DEL TERRITORIO.**

Titolo V

Disciplina dell' attività edilizia

Capo I

La concessione e l' autorizzazione

#### **Articolo 79 bis**

*Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza [1].*

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività.

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

[1] Articolo inserito dall'articolo 12 della l.r. n. 4 del 26-06-2008

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A





**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Franco  
Renato  
Giancarlo  
Marialuisa  
Oscar  
Elena  
Massimo  
Renzo  
Sandro  
Vendemiano  
Flavio  
Stefano

Galan  
Manzato  
Chisso  
Conta  
Coppola  
De Bona  
Donazzan  
Giorgetti  
Marangon  
Sandri  
Sartor  
Silvestrin  
Valdegamberi

### Deliberazione della Giunta

n. 2774 del 22.09.2009

Segretario

Antonio

Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2774 del 22 settembre 2009

OGGETTO: "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" (art. 79 bis L.R. 61/85). Approvazione.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie Sandro Sandri di concerto con l'Assessore alle Politiche per il Territorio Renzo Marangon, riferisce quanto segue.

E' noto come la costruzione di un'opera edile costituisca una delle attività più a rischio per i lavoratori tanto da richiedere fin dagli anni '50 la previsione di precisi obblighi finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Successivamente il D.Lgs. 494/96, in recepimento delle specifiche direttive comunitarie, ha individuato nuove figure professionali (coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori) con il compito di seguire le fasi di progettazione e quella di realizzazione dell'opera al fine di garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, non esimando il committente dal rispondere delle scelte che vengono fatte.

Il DLgs 494/96, inoltre, ha esteso l'obbligo della sicurezza a tutta la vita del fabbricato, imponendo di effettuare, già al momento della progettazione, l'individuazione dei pericoli e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione in riferimento alle manutenzioni successive.

Attualmente il D.Lgs 81/08 abrogando le norme sopra citate, ha riconfermato e sviluppato i principi e gli obblighi previsti dalle stesse.

L'art. 91, comma 1 lettera b, prevede che il Coordinatore per la progettazione dell'opera predisponga "un fascicolo contenente informazioni utili, ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori", da prendere in considerazione secondo il dettato del comma 2 "all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera". L'allegato XVI al D.Lgs. nel prevedere i contenuti del fascicolo dispone che esso contenga un capitolo in cui inserire "l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie".

Il fascicolo da predisporre durante la progettazione dell'opera costituisce dunque uno strumento attraverso il quale definire fin dall'inizio le misure tecniche necessarie perché gli interventi successivi sullo stesso siano eseguiti in sicurezza.

In tale contesto di attenzione per i rischi collegati alla sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori di manutenzione, l'art. 79 bis della L.R. 61/85 aggiunto dall'art.12 della L.R. n. 4/2008 (collegato alla legge finanziaria 2007), considerando in particolare i lavori di manutenzione in quota, dispone che "i progetti relativi ad interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza". La mancata previsione delle suddette misure costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività (art. 79 bis, 1^ e 3^ comma L.R. 61/85).

La norma demanda alla Giunta l'approvazione di un provvedimento contenente le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive (art. 79 bis, 2^ comma) e dispone che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche approvate, prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità (art. 79 bis 4^ comma).

Con tale previsione legislativa si anticipa fin dal momento della presentazione all'Amministrazione Comunale della documentazione necessaria per l'ottenimento dei titoli autorizzativi per la nuova costruzione, l'obbligo per il committente, tramite il progettista, di programmare gli interventi da eseguire in funzione dei futuri lavori di manutenzione da eseguirsi in altezza.

Lo strumento ha in sé grandi elementi di modernità ed è in grado di determinare per i committenti di opere edili benefici economici funzionali anche alla sicurezza dei lavoratori. Gli apprestamenti già realizzati in fase di costruzione consentono infatti di:

- ridurre i costi legati agli interventi successivi. Infatti nella "vita" di un fabbricato o più in generale di un'opera, affrontare la questione sicurezza ad ogni singolo intervento di manutenzione rappresenta sicuramente un onere dal punto di vista finanziario che viene ripetuto inutilmente;
- incentivare l'adozione delle misure di sicurezza da parte di chi è incaricato degli interventi successivi sul fabbricato, riducendo i tempi di lavoro e i costi dell'impresa. La necessità di adottare, in ogni singolo intervento, specifiche e magari sempre diverse soluzioni rappresenta spesso un disincentivo all'attuazione delle misure stesse;
- facilitare nella scelta delle ditte o dei lavoratori autonomi cui affidare i lavori, avendo già degli elementi di valutazione rispetto alle proposte e ai preventivi relativamente all'aspetto sicurezza, favorendo al contempo la leale competizione tra le imprese. Infatti le imprese o i lavoratori autonomi più sensibili al problema sicurezza sono meno competitivi sul mercato rispetto a chi, sottovalutando questo aspetto, non propone e non realizza misure di prevenzione e protezione.

Si propone con il presente atto l'approvazione delle "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" (**Allegato A**), demandando ai Comuni il compito di adeguare alle stesse i propri regolamenti edilizi prevedendo altresì opportuni controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

Il documento fornisce, da un lato, al progettista i criteri per la predisposizione e la realizzazione di azioni preventive limitatamente al rischio di cadute dall'alto e consente, dall'altro, di valutare l'adeguatezza delle misure progettate al tecnico competente nell'ambito dei procedimenti istruttori collegati al rilascio dei titoli autorizzativi a costruire o alla denuncia di inizio attività ovvero ancora al rilascio del certificato di agibilità.

In vista dell'applicazione efficace della normativa in questione si demanda alla Direzione Prevenzione l'organizzazione di iniziative di informazione sui contenuti del citato art. 79 bis e delle istruzioni tecniche approvate da rivolgere in particolare ai committenti di opere edili, ai progettisti e ai tecnici competenti alla valutazione della documentazione (siano essi nell'ambito dei Comuni o delle ULSS per il rilascio dei prescritti pareri sanitari).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale
- VISTA la L.R. n. 4/2008 (collegato alla legge finanziaria 2007), art. 12 che ha aggiunto l'art. 79 bis nella L.R. 61/85.

#### DELIBERA

1. Di approvare le "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. Di demandare ai Comuni il compito di adeguare alle istruzioni tecniche di cui al punto precedente i propri regolamenti edilizi prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

3. Di rimandare a successivi atti del Dirigente della Direzione Prevenzione l'organizzazione di iniziative di informazione sui contenuti del citato art. 79 bis da rivolgere in particolare ai committenti di opere edili, ai progettisti e ai tecnici competenti.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

p. IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE  
Dott. Franco Manzato



**ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE  
E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L'ACCESSO,  
IL TRANSITO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  
IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA**

## Introduzione

L'art. 79 bis della L.R. 61/85 al fine di porre le condizioni perchè i futuri interventi di verifica e/o riparazione di un edificio avvengano in condizioni di sicurezza dispone che i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti prevedano tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori di manutenzione da svolgersi in quota.

In modo particolare la norma impone di prendere in considerazione gli interventi manutentivi sul tetto e sulle pareti e di prevedere tutte le situazioni di rischio derivanti dalle operazioni di accesso, di transito e di stazionamento in quota che esponano il personale al rischio di caduta.

### *Cap. 1: Progettazione*

Le soluzioni tecniche da adottare per i lavori in quota devono essere riportate nella relazione di progetto e sugli elaborati grafici.

In particolare vanno definiti nel progetto:

- i materiali e i componenti da impiegare per la loro attuazione;
- il dimensionamento e le caratteristiche di qualunque altro elemento o componente necessario a garantire la sicurezza nella manutenzione.

Le misure di sicurezza da predisporre sono specificate per le seguenti fasi:

- **Accesso alla copertura (cap. 1.2)**
- **Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture (cap. 1.3)**
- **Lavori in parete (cap 1.4)**

### Cap. 1.2: Accesso alla copertura

L'accesso alla copertura o a postazioni che esponano a rischio di caduta per dislivelli superiori ai 2 metri, per essere agevole e sicuro, richiede la predisposizione di strutture fisse quali:

- A Percorsi
- B Aperture
- C Scale

Dette soluzioni possono essere previste sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

**A. I percorsi orizzontali e verticali devono avere:**

- altezza libera  $\geq 1,80$  metri rispetto al piano di calpestio e una larghezza  $\geq 0,70$  metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta a 1,20 metri. Gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti;
- parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente in corrispondenza dei lati aperti prospicienti il vuoto;
- illuminazione artificiale d'intensità  $\geq 20$  lux, se è prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale. I corpi illuminanti devono essere protetti dal rischio d'urto;
- piani di calpestio in materiale antisdrucciolo. Se gli stessi sono collocati all'esterno, la loro conformazione deve essere tale da evitare l'accumulo di fango e la formazione di lamine d'acqua;
- piani di calpestio grigliati con maglie non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sono sovrastanti luoghi con permanenza o passaggio di persone, non devono essere attraversabili da una sfera di 20 mm;
- tutte le superfici di calpestio che garantiscano un'adeguata portata in relazione ai carichi previsti (persone, attrezzature e materiali);
- scale scelte secondo il seguente ordine di priorità: scale fisse a gradini, scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli con inclinazione  $< 75^\circ$ , scale retrattili, scale fisse a pioli verticali o con inclinazione  $> 75^\circ$ .

**B. Le aperture per l'accesso diretto alla copertura devono avere:****B.1 Se orizzontali o inclinate:**

- dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 0,50 mq. Qualora l'apertura sia di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere  $\geq 0,70$  metri.

Se l'apertura è a sezione circolare il diametro deve essere  $\geq 0,80$  metri.

**B.2 Se verticali:**

- larghezza  $\geq 0,70$  metri e altezza  $\geq 1,20$  metri. Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

**C. Scale:****C.1 Le scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola devono avere:**

- parapetto normale o altra difesa equivalente, in corrispondenza di lati aperti con rischio di caduta dall'alto;
- corrimano ad una altezza compresa tra 0,90 e 1 metri su almeno uno dei due lati delimitati da pareti;
- larghezza pari a 0,60 metri . Se a chiocciola, il diametro deve essere pari a 1 metro. E' preferibile, comunque, scegliere scale a sezione quadrata;
- gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d'arte. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, l'alzata e la pedata possono avere dimensioni rispettivamente non superiori a 0,22 metri e non inferiori a 0,25 metri;
- profili dei gradini a spigolo arrotondato;
- pianerottoli di riposo almeno ogni 20 gradini.

**C.2 Le scale fisse a pioli devono avere:**

- larghezza  $\geq 0,35$  metri;
- distanza tra i pioli compresa tra 0,25 – 0,30 metri;
- maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0,90 e 1 metro;
- distanza tra i pioli e la parete opposta al piano dei pioli pari o superiore a 0,15 metri.

**C.3 Le scale fisse a pioli verticali o con inclinazione  $\geq 75^\circ$  e altezza  $> 5$  metri devono essere dotate, lungo tutto il loro sviluppo, di sistemi ( funi o rotaie di guida ) per l'aggancio di idonei D.P.I. anticaduta. In alternativa devono avere:**

- solida gabbia metallica di protezione, a partire da una altezza di 2,50 metri, avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno;
- parete della gabbia opposta al piano dei pioli che non disti da questi più di 0,60 metri;
- piattaforme di riposo ogni 4 metri, con superficie sufficiente a permettere l'appoggio completo di due piedi e tale da consentire di stare in piedi comodamente;

- sbarramenti che ne impediscano l'uso alle persone non autorizzate.

**C.4 Le scale retrattili a gradini devono avere:**

- larghezza utile  $\geq 0,35$  metri;
- gradini con alzata compresa tra 0,25 e 0,30 metri;
- montanti dotati di corrimano distanti dagli stessi almeno 0,10 metri;
- dimensioni minime della botola, a cui sono applicate, pari a 1,20 x 0,70 metri;
- ripiani di sbarco dotati di maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0,90 e 1 metro;
- portata pari a 150 Kg (1500 N).

Tali scale devono essere utilizzate mantenendo una inclinazione compresa tra 60° e 75°.

**Cap. 1.3 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture**

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti:

**A) elementi permanenti di protezione;****B) elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza.**

Nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.

La presenza di parti **non praticabili** (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili.

**A) Elementi permanenti di protezione:**

In funzione della struttura e della tipologia di rischio possono essere previsti:

- parapetti;
- passerelle, camminamenti o andatoie per il transito di persone e materiali;
- reti permanenti di sicurezza.

- I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti **non praticabili** della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari ciechi, cupolini, ecc.) e di protezione contro il rischio di caduta verso il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
  - essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale  $\geq 1,00$  KN/mq;
  - avere una altezza minima di 1 metro in presenza di solai con inclinazione  $< 15\%$  e 1,20 metri per inclinazioni  $> 15\%$ ;
  - essere dotati di elemento fermapiEDE nella parte inferiore, di altezza  $\geq 0,15$  metri;
  - avere una altezza libera tra i correnti  $\leq 0,47$  metri nel caso di inclinazione del solaio  $\leq 10^\circ$ ,  $\leq 0,25$  metri nel caso d'inclinazione del solaio  $\leq 45^\circ$ ,  $\leq 0,10$  metri nel caso d'inclinazione del solaio  $\leq 60^\circ$ ;
  - essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.
  
- Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti **non praticabili** della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili; lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
  - resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio di persone e per la movimentazione dei materiali,
  - avere larghezza  $\geq 0,60$  metri se destinate al solo transito di persone e  $\geq 1,20$  metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;
  - essere dotate sui lati aperti di parapetti aventi le caratteristiche sopra riportate;
  - essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera di 20 mm;
  - le andatoie con pendenza  $> 50\%$  devono avere piani di calpestio listellati ad intervalli  $< 0,40$  metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia.
  
- Le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti **non praticabili** della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) devono:
  - essere resistenti ad un carico di almeno 1,50 KN/mq di superficie;

- presentare caratteristiche tecniche e tipologia di ancoraggio scelti tenendo conto dei fattori ambientali (es. agenti atmosferici, fumi, nebbie o vapori dovuti alla attività svolta nel locale);

**B) Elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza**

Qualora non sia possibile predisporre, in parte o in tutto, misure di protezione collettiva ( parapetti, reti, etc. ), è necessario che i lavori in quota vengano svolti con l'impiego di dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Già in fase di progettazione di un edificio devono essere previste le caratteristiche e la collocazione dei dispositivi a parti stabili, dove il lavoratore possa agganciarsi quali:

- linee di ancoraggio;
- dispositivi di ancoraggio;
- ganci di sicurezza da tetto.

Questi dispositivi devono:

- essere dislocati in modo da procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso, fino al punto più lontano;
- essere chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- essere accessibili in modo da consentire l'ancoraggio senza rischio di caduta;
- possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795: «Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove» e successivi aggiornamenti;
- garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
- essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell'immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere effettuata regolare registrazione.

**Cap 1.4 Lavori in parete**

Per le pareti che hanno bisogno di frequente manutenzione ( vetri, cristalli, ecc.. ), all'atto della progettazione degli edifici sarà cura indicare nell'elaborato grafico di progetto le attrezzature fisse necessarie per i lavori in parete, quali ad esempio sistemi di scorrimento (verticale e orizzontale) e sistemi per l' ancoraggio di ponti.

Agli elaborati devono essere allegate le indicazioni relative alle attrezzature ausiliarie da utilizzare in combinazione con i dispositivi fissi installati.

### *Cap 1.5 Casi particolari*

In presenza di particolari vincoli costruttivi, come nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, possono essere adottati sistemi diversi da quelli indicati, purché di pari efficacia.

Nei casi di dimostrata impossibilità tecnica a realizzare un sistema fisso d'accesso alla quota di lavoro o di transito, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.

### *Cap. 2 Cartelli informativi*

In prossimità dell'apertura d'accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le **indicazioni** di minima su:

- l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d'ancoraggio;
- la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia;
- i dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione);
- le raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta ( es.: eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).

Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità.

### *Cap. 3 Fascicolo dell'opera*

Le misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota da individuare ai sensi dell'art. 79 bis L.R. 61/85 anticipano nella documentazione richiesta ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività una parte dei contenuti del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91 lett. b del D.Lgs. 81/98.

Il coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell'opera con le soluzioni tecniche individuate ai fini dell'art. 79 bis citato inserendole nel Cap. II, come da modello delineato nell'Allegato XVI del D.Lgs. 81/98.

Copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile dell'immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.), che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni.

Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell'immobile, in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

Il fascicolo segue tutta la vita dell'edificio e deve essere quindi trasmesso ad ogni cambio di proprietà.

#### Cap. 4 Documentazione e informazioni sulle misure predisposte

A lavori ultimati, l'impresa/installatore produce la seguente documentazione:

- dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
- dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

Al personale incaricato dell'esecuzione dei lavori successivi (impresa, lavoratore autonomo...), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Ciò al fine di eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie.

Tali informazioni devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non esistano dispositivi fissi per accedervi.

Le disposizioni sopraindicate non eliminano l'obbligo dell'impresa che esegue i lavori di allestire ulteriori idonee misure preventive e protettive laddove si configurino rischi residui di caduta dall'alto.

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI

DLgs 09.04.2008 n. 81	Attuazione dell'art.1 della Legge 03.08.2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DM 16.01.1996	Norme tecniche relative ai " Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"
UNI EN 131-1	Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.
UNI EN 131-2	Scale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI 8088	Lavori inerenti alle coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza.
UNI EN 795	Protezione contro le cadute dall'alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove.
UNI EN 516	Accessori prefabbricati per coperture. Installazioni per l'accesso al tetto. Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiedi.
UNI EN 517	Accessori prefabbricati per coperture. Ganci di sicurezza da tetto.
UNI EN 1263-1	Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza, metodi di prova.
UNI EN 1263-2	Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza per il montaggio delle di sicurezza.
Pr. EN ISO 14122-2	Sicurezza del macchinario. Mezzi di accesso permanenti a macchine ed impianti industriali. Parte 2: piattaforme e passaggi.
Pr. EN 13374	Parapetti temporanei. Caratteristiche costruttive e metodi di prova
LR Toscana 03.01.2005 n.1 Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16.	Norme per il governo del territorio.
L.R. 27.06.1985 n. 61	Norme per l'Assetto e l'Uso del Territorio.
D.P.R. 380/01	Testo Unico Per l'Edilizia



	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Struttura amministrativa competente:  
Direzione Prevenzione

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 97 del 31.01.2012**

OGGETTO: Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Dopo più di due anni dall'entrata in vigore dell'art. 79 bis della L.R. 61/85 (sulla sicurezza dei lavori di manutenzione in quota), tenendo conto di alcune modifiche legislative intervenute a livello nazionale e delle richieste di chiarimento pervenute, il provvedimento approva un documento utile all'interpretazione della norma e al superamento di alcuni aspetti di criticità emersi, dando anche alcune indicazioni per la semplificazione del procedimento di valutazione dei progetti per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione della stessa. La delibera approva altresì l'aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, già approvate con DGR 2774/2009. La delibera non prevede impegno di spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall'alto, l'art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l'art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Il comma 1 della suddetta norma stabilisce che i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

L'art. 12 comma 2 della L.R. 4/2008 dispone che l'art. 79 bis, comma 1, si applica a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta Regionale che definisce le istruzioni tecniche per l'adozione delle misure preventive e protettive (art. 79 bis, comma 2, L.R. 61/85).

Il suddetto provvedimento, con il titolo "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" è stato approvato con DGR n. 2774 del 22.09.2009, pubblicata sul BUR n.86 del 20.10.2009.

L'art. 79 bis della L.R. 61/85 si applica dunque a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente alla data di pubblicazione della citata delibera, indipendentemente dall'avvenuto adeguamento del regolamento edilizio cui deve provvedere ciascun Comune ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Ciò premesso, a più di due anni dall'entrata in vigore della suddetta normativa, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute a livello nazionale e che hanno riguardato anche i titoli abilitativi necessari

per l'esecuzione degli interventi edilizi (art. 19 L. 241/90 come modificato dalla L. 122/2010 che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività SCIA) e il procedimento per l'ottenimento del permesso di costruire (art. 20 D.Lgs. 380/2001 come modificato dalla L. 106/2011 che ha esteso i casi in cui la domanda di permesso di costruire può essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità del progettista), recependo inoltre le richieste pervenute dai professionisti tenuti a dare applicazione concreta alla normativa e dai Comuni che devono adeguarsi alla stessa nei procedimenti urbanistici di propria competenza, la Direzione Prevenzione, con la collaborazione di apposito gruppo tecnico, ha elaborato un documento utile all'interpretazione della normativa e al superamento di alcuni aspetti di criticità emersi.

Nell'**allegato A** al presente provvedimento è definito il campo di applicazione dell'art. 79 bis citato, la documentazione da allegare ai progetti e alla domanda di certificato di agibilità, le modalità di verifica della conformità dei progetti all'art. 79 bis e le conseguenze per il mancato adempimento dello stesso.

In particolare, in vista della semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento del permesso di costruire, in adempimento di quanto previsto con L. 106/2011 nella parte in cui modifica l'art. 20 del DPR 380/2001, l'**allegato A** specifica il contenuto della dichiarazione di conformità del progettista alla norma di cui all'art. 79 bis.

Si stabilisce infatti che il progettista può asseverare la conformità del progetto alla suddetta norma se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche definite a livello regionale.

In tali casi le amministrazioni comunali verificata la completezza della documentazione allegata al progetto, non avendo la necessità di compiere valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza, non richiederanno il parere sanitario all'AULSS di competenza (art. 5 del DPR 380/01 e art. 20 del DPR 380/01 come modificato dalla L. 106/2011).

Diversamente, nei casi in cui (a causa di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico, o di impedimenti tecnici che non consentono l'adozione di misure fisse di prevenzione e protezione) siano stati progettati sistemi alternativi a quelli delineati nelle istruzioni tecniche regionali, la verifica tecnico-discrezionale di conformità dei sistemi adottati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni è compiuta dall'AULSS in sede di espressione del parere sanitario rilasciato su richiesta dell'interessato o dell'amministrazione comunale (art. 5 DPR380/01).

Nell'**allegato B** al presente provvedimento si è provveduto all'aggiornamento delle "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza". L'allegato sostituisce integralmente quello già approvato con DGR 2774/2009 avendo provveduto ad alcune integrazioni/correzioni dello stesso ed all'aggiunta di alcuni paragrafi nei capitoli 1 e 1.5.

In vista di un'ulteriore semplificazione del procedimento si demanda alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l'identificazione di misure alternative a quelle di cui all'**allegato B** (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

In tali casi la dichiarazione sottoscritta dal progettista che asseveri la conformità alle misure individuate a livello regionale non richiede la verifica tecnico-discrezionale del progetto rispetto all'ottemperanza all'art. 79 bis della L.R. 61/85, rendendo non necessario sul suddetto punto il parere sanitario di cui all'art. 5 del DPR 380/01.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTO l'art. 79 bis della legge regionale 61/85 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

VISTO l'art. 20 del DPR 380/2001 come modificato dalla L. 106/2011.

VISTA la DGR 2774 del 22.09.2009.

## DELIBERA

1. di approvare l'**allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale dello stesso, contenente le note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85;
2. di approvare l'**allegato B** al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale dello stesso contenente l'aggiornamento delle "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza". L'allegato sostituisce integralmente quello già approvato con DGR 2774/2009 avendo provveduto ad alcune integrazioni/correzioni dello stesso ed all'aggiunta di alcuni paragrafi nei capitoli 1 e 1.5;
3. di demandare alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l'identificazione di misure alternative a quelle di cui all'**allegato B** (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
Dott. Luca Zaia



**NOTE DI INDIRIZZO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 79 BIS L.R. 61/85  
(Misure preventive per la sicurezza delle manutenzioni in quota)**

**LA NORMA**

Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall'alto, l'art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l'art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Si tratta di una norma di sicurezza inserita in una legge urbanistica.

Il comma 1 stabilisce che "i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza".

Il comma 2 rimanda ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la fissazione delle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare.

**ENTRATA IN VIGORE**

L'art. 12 comma 2 della L.R. 4/2008 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 79 bis, comma 1, si applichino a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2 dello stesso articolo.

La Delibera di Giunta Regionale contenente le "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" è stata approvata il 22.09.2009 e pubblicata sul BUR n.86 del 20.10.2009.

L'art. 79 bis L.R. 61/85 si applica dunque a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di titolo abilitativo o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente alla data di pubblicazione della citata delibera.

E' pertanto esclusa l'applicazione della norma nei casi in cui la richiesta di titolo abilitativo o la denuncia di inizio attività siano state presentate prima dell'entrata in vigore della norma, a prescindere dalla data di rilascio del certificato di agibilità (che ha sostituito il certificato di abitabilità).

Analogamente, la norma non si applica ai procedimenti amministrativi relativi ad eventuali condoni edilizi, ad eccezione del caso in cui lo imponga la legge stessa.

L'entrata in vigore dell'art. 79 bis su tutto il territorio regionale è indipendente dall'adeguamento del regolamento edilizio cui ciascun Comune deve provvedere ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

**CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il campo di applicazione dell'art. 79 bis L.R. 61/85, definito alla luce delle istruzioni tecniche approvate con DGR 2774/2009, è limitato agli interventi edilizi che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. sono interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (dal 31/07/2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), compresa la dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire c.d. super DIA (art. 22, comma 3, DPR 380/01).

2. hanno per oggetto porzioni edilizie ovvero manufatti comunque denominati che, per loro natura, tipologia o per il soddisfacimento di requisiti previsti dalle norme, richiedano la programmazione di successivi interventi di manutenzione <sup>1</sup>
3. riguardano opere la cui successiva manutenzione richiede l'accesso su coperture o pareti esterne ed espone l'operatore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii).

Sono compresi gli interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/01 o come varianti in corso d'opera, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R. 380/01.

Sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo (art. 6, commi 1,2,3,4 del D.P.R. 380/2001).

Nell'ambito del delineato campo di applicazione, le misure preventive e protettive di cui all'art. 79 bis sono quelle relative all'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'opera oggetto del titolo abilitativo. In particolare, nel caso di varianti in corso d'opera, le citate misure sono limitate al solo intervento oggetto della variante stessa.

### ISTRUZIONI TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Le "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza", approvate con DGR 2774 del 22.09.2009, hanno ad oggetto gli interventi manutentivi su coperture e su pareti esterne.

Esse costituiscono linee di indirizzo utili, da un lato, per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive dal rischio di caduta dall'alto e, dall'altro, per la valutazione dei progetti presentati e la verifica delle misure realizzate in sede ispettiva.

Le istruzioni regionali richiedono la predisposizione di strutture fisse per l'accesso alle coperture (cap. 1.2.) e di elementi permanenti di protezione per il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota sulle coperture (cap. 1.3) ed in parete (cap. 1.4), e consentono, in presenza di casi particolari (cap. 1.5), l'adozione di sistemi alternativi purchè di pari efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

---

<sup>1</sup> In conformità alla norma UNI 8364 per **manutenzione programmata** si intende l'insieme di operazioni, attuate in loco con strumenti ed attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità, abbisognevole unicamente di minuterie o pezzi elementari, e che comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste in fase di programmazione. La manutenzione programmata è svolta attraverso attività di :

1. *verifica* della corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità dettate dalla buona norma di manutenzione dei vari componenti edilizi che definiscono la copertura, anche relazionati agli intervalli di verifica previsti dal costruttore;
2. *pulizia* manuale o meccanica di rimozione di eventuali depositi, detriti (es.foglie, ramaglie, organismi vegetali) o di eventuali ostruzioni delle vie di deflusso delle acque. La periodicità di tale attività è in funzione dell'ambito territoriale di esposizione della copertura;
3. *sostituzione* in caso di non corretto funzionamento del singolo componente (mancato rispetto prestazionale), o dopo un certo tempo di utilizzo tramite smontaggio e rimontaggio di parti di modesto valore economico ed utilizzando attrezzi e strumenti di uso comune.

Sono escluse dalla definizione le attività di **manutenzione non programmata** intese come interventi atti a ricondurre i componenti dell'opera alle condizioni iniziali. Rientrano in questa specifica categoria gli interventi:

- non prevedibili inizialmente (ad es. prematuro degrado dei componenti...);
- che, se pur prevedibili, per l'esecuzione richiedono mezzi e/o attrezzature di particolare importanza (ponteggi, gru, strumentazioni), o ancora elevate tempistiche di esecuzione
- che comportano la sostituzione di elementi notevoli (per quantità e/o dimensione e/o tipologia) quando non sia possibile, o conveniente, la riparazione.

**LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI PROGETTI**

La relazione di progetto e gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, devono indicare le misure preventive e protettive progettate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota.

L'amministrazione comunale verifica la completezza documentale dei progetti presentati che devono riportare i materiali e i componenti da impiegare per la realizzazione delle misure, il dimensionamento e le caratteristiche di qualunque componente necessario a garantire la sicurezza dei lavori.

Le misure di sicurezza da realizzare devono riguardare le fasi di accesso alla copertura, di transito e di esecuzione dei lavori sulle coperture ed in parete.

**LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PROGETTI ALL'ART. 79 BIS NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, le amministrazioni comunali acquisiscono il parere dall'Azienda ULSS che verifica la compatibilità dei progetti con le norme di sicurezza vigenti a meno che lo stesso non possa essere sostituito da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/01 (art. 5 del DPR 380/01).

Il citato art. 20, come recentemente modificato dalla L. 106/2011, stabilisce che la domanda per il rilascio del permesso di costruire venga accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto alle norme di sicurezza nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, sia che si tratti di progetti per interventi di edilizia residenziale che di progetti di edilizia produttiva.

In tale contesto, relativamente all'applicazione dell'art. 79 bis, il progettista dichiara il progetto conforme se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui alla DGR 2774/2009 (cap. 1.2., 1.3 e 1.4).

In tale caso la verifica di conformità del progetto all'art. 79 bis, non comportando da parte dell'amministrazione comunale alcuna valutazione tecnico-discrezionale, non rende necessario il parere dell'AULSS.

La valutazione di progetti che, in presenza di casi particolari (definiti nel cap. 1.5 delle istruzioni regionali), prevedono la realizzazione di misure di prevenzione e protezione alternative a quelle delineate nei cap. 1.2., 1.3., 1.4., richiede l'espressione del parere sanitario dell'AULSS che, su richiesta dell'interessato o dell'amministrazione comunale, verifica la conformità dei sistemi di protezione progettati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

**LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PROGETTI ALL'ART. 79 BIS IN CASO DI DENUNCIA O SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'.**

La denuncia o segnalazione di inizio attività presentata all'amministrazione comunale deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato che asseveri, tra l'altro, la conformità dell'opera da realizzare alle norme di sicurezza vigenti (art. 23 del DPR 380/01).

In tale contesto, il progettista dichiara il progetto conforme all'art. 79 bis se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui alla DGR 2774/2009 (cap. 1.2., 1.3 e 1.4).

La valutazione di progetti che, in presenza di casi particolari (definiti nel cap. 1.5 delle istruzioni regionali), prevedono la realizzazione di misure di prevenzione e protezione alternative a quelle delineate nei cap. 1.2., 1.3., 1.4., richiede l'espressione del parere sanitario dell'AULSS che, su richiesta dell'interessato, verifica la conformità dei sistemi di protezione progettati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni. Tale parere sarà allegato alla denuncia o segnalazione di inizio attività depositata al protocollo comunale

**LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

A lavori ultimati, il titolare del permesso di costruire, chi ha presentato denuncia o segnalazione di inizio attività o i loro eredi e aventi causa presentano all'amministrazione comunale la richiesta di rilascio del certificato di agibilità (art. 24 del DPR 380/2001).

Per quanto concerne la conformità delle opere all'art 79 bis, il richiedente allega alla domanda di agibilità:

- la dichiarazione dell'installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica,
- la certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati,
- la dichiarazione dell'impresa di rispondenza delle misure di sicurezza adottate rispetto a quanto previsto nel progetto.

L'amministrazione comunale verifica la completezza documentale delle domande presentate.

**IL MANCATO RISPETTO DELL'ART. 79 BIS.**

L'art. 79 bis, comma 3, stabilisce che la mancata previsione delle misure preventive e protettive per i lavori di manutenzione da eseguirsi in quota costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che i comuni prevedano adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità (ora certificato di agibilità per effetto dell'abrogazione dell'art. 4 del DPR 425/94 ai sensi dell'art. 136 del DPR 380/01).



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO B Dgr n. 97 del 31.01.2012**

**ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE  
E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L'ACCESSO,  
IL TRANSITO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI  
DI SICUREZZA  
Aggiornamento 2011**

**Introduzione**

Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall'alto, l'art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l'art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Il comma 1 stabilisce che "i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".

L'entrata in vigore della norma richiede l'approvazione di istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare (comma 2).

Di seguito sono indicate le linee guida per la progettazione delle misure di prevenzione e protezione da predisporre per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in quota sul tetto e sulle pareti esterne, in riferimento delle operazioni di accesso, transito e stazionamento.

**Cap. 1: Progettazione**

La relazione di progetto e gli elaborati grafici allegati alla richiesta di titolo abilitativo per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, devono indicare le misure preventive e protettive progettate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota.

In particolare vanno definiti

- i materiali e i componenti da impiegare per la realizzazione delle misure,
- il dimensionamento e le caratteristiche di qualunque componente necessario a garantire la sicurezza dei lavori.

Le misure di sicurezza da progettare devono riguardare le seguenti fasi:

- Accesso alla copertura (cap. 1.2)
- Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture (cap. 1.3)
- Lavori in parete (cap 1.4)

Il progettista dichiara il progetto conforme a quanto disposto dall'art. 79 bis della L.R. 61/85 se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti a quelle delineate nei successivi cap. 1.2., 1.3 e 1.4..

In tali casi le amministrazioni comunali, verificata la completezza della documentazione allegata al progetto non avendo la necessità di compiere valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza non richiederanno il parere sanitario all'AULSS di competenza (art. 5 del DPR 380/01, art. 20 DPR 380/2001 come modificato dalla L. 106/2011).

**Cap. 1.2: Accesso alla copertura**

L'accesso alla copertura o a postazioni che esponano a rischio di caduta per dislivelli superiori ai 2 metri, per essere agevole e sicuro, richiede la predisposizione di strutture fisse quali:

- A Percorsi
- B Aperture
- C Scale

Dette soluzioni possono essere previste sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

A. I percorsi orizzontali e verticali devono avere:

- altezza libera  $\geq 1,80$  metri rispetto al piano di calpestio e una larghezza  $\geq 0,70$  metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta a 1,20 metri. Gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti;
- parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente in corrispondenza dei lati aperti prospicienti il vuoto;
- illuminazione artificiale d'intensità  $\geq 20$  lux, se è prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale. I corpi illuminanti devono essere protetti dal rischio d'urto;
- piani di calpestio in materiale antisdrucchiolo. Se gli stessi sono collocati all'esterno, la loro conformazione deve essere tale da evitare l'accumulo di fango e la formazione di lamine d'acqua;
- piani di calpestio grigliati con maglie non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sono sovrastanti luoghi con permanenza o passaggio di persone, non devono essere attraversabili da una sfera di 20 mm;
- tutte le superfici di calpestio che garantiscano un' adeguata portata in relazione ai carichi previsti (persone, attrezzature e materiali);
- scale scelte secondo il seguente ordine di priorità: scale fisse a gradini, scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli con inclinazione  $< 75^\circ$ , scale retrattili, scale fisse a pioli verticali o con inclinazione  $> 75^\circ$ .

B. Le aperture per l'accesso diretto alla copertura devono avere:

B.1 Se orizzontali o inclinate:

- dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 0,50 mq. Qualora l'apertura sia di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere  $\geq 0,70$  metri.  
Se l'apertura è a sezione circolare il diametro deve essere  $\geq 0,80$  metri.

B.2 Se verticali:

- larghezza  $\geq 0,70$  metri e altezza  $\geq 1,20$  metri. Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

C. Scale:

C.1 Se a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola devono avere:

- parapetto normale o altra difesa equivalente, in corrispondenza di lati aperti con rischio di caduta dall'alto;
- corrimano ad una altezza compresa tra 0,90 e 1 metri su almeno uno dei due lati delimitati da pareti;
- larghezza pari a 0,60 metri . Se a chiocciola, il diametro deve essere pari a 1 metro. E' preferibile, comunque, scegliere scale a sezione quadrata;
- gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d'arte. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, l'alzata e la pedata possono avere dimensioni rispettivamente non superiori a 0,22 metri e non inferiori a 0,25 metri;
- profili dei gradini a spigolo arrotondato;
- pianerottoli di riposo almeno ogni 20 gradini.

C.2 Se a pioli devono avere:

- larghezza  $\geq 0,35$  metri;
- distanza tra i pioli compresa tra 0,25 – 0,30 metri;

- maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;
- distanza tra i pioli e la parete opposta al piano dei pioli pari o superiore a 0,15 metri.

C.3 Se a pioli verticali o con inclinazione  $\geq 75^\circ$  e altezza  $> 5$  metri devono essere dotate, lungo o tutto il loro sviluppo, di sistemi (funi o rotaie di guida) per l'aggancio di idonei D.P.I. anticaduta. In alternativa devono avere:

- solida gabbia metallica di protezione, a partire da una altezza di 2,50 metri, avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno;
- parete della gabbia opposta al piano dei pioli che non disti da questi più di 0,60 metri;
- piattaforme di riposo ogni 4 metri, con superficie sufficiente a permettere l'appoggio completo di due piedi e tale da consentire di stare in piedi comodamente;
- sbarramenti che ne impediscano l'uso alle persone non autorizzate.

C.4 Se retrattili a gradini devono avere:

- larghezza utile  $\geq 0,35$  metri;
- gradini con alzata compresa tra 0,25 e 0,30 metri;
- montanti dotati di corrimano distanti dagli stessi almeno 0,10 metri;
- dimensioni minime della botola, a cui sono applicate, pari a 1,20 x 0,70 metri;
- ripiani di sbarco dotati di maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;
- portata pari a 150 Kg (1500 N).

Tali scale devono essere utilizzate mantenendo una inclinazione compresa tra  $60^\circ$  e  $75^\circ$ .

### **Cap. 1.3 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture**

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti:

A) elementi permanenti di protezione;

B) elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza.

Nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.

La presenza di parti non portanti (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili.

A) Elementi permanenti di protezione:

In funzione della struttura e della tipologia di rischio possono essere previsti:

- parapetti;
  - passerelle, camminamenti o andatoie per il transito di persone e materiali;
  - reti permanenti di sicurezza.
- I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti non portanti della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) e di protezione contro il rischio di caduta verso il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale  $\geq 1,00$  KN/mq;
  - avere una altezza minima di 1 metro in presenza di solai con inclinazione  $< 15\%$  e 1,20 metri per inclinazioni  $> 15\%$ ;
  - essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza  $\geq 0,15$  metri;

- avere una altezza libera tra i correnti  $\leq 0,47$  metri nel caso di inclinazione del solaio  $\leq 10^\circ$ ,  $\leq 0,25$  metri nel caso d'inclinazione del solaio  $\leq 45^\circ$ ,  $\leq 0,10$  metri nel caso d'inclinazione del solaio  $\leq 60^\circ$ ;
  - essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.
- Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non portanti della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio di persone e per la movimentazione dei materiali,
  - avere larghezza  $\geq 0,60$  metri se destinate al solo transito di persone e  $\geq 1,20$  metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;
  - essere dotate sui lati aperti di parapetti aventi le caratteristiche sopra riportate;
  - essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera di 20 mm;
  - le andatoie con pendenza  $> 50\%$  devono avere piani di calpestio listellati ad intervalli  $< 0,40$  metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia.
- Le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non portanti della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) devono:
- essere resistenti ad un carico di almeno 1,50 KN/mq di superficie;
  - presentare caratteristiche tecniche e tipologia di ancoraggio scelti tenendo conto dei fattori ambientali (es. agenti atmosferici, fumi, nebbie o vapori dovuti alla attività svolta nel locale);

#### B) Elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza

Qualora non sia possibile predisporre, in parte o in tutto, misure di protezione collettiva (parapetti, reti, etc. ), è necessario che i lavori in quota vengano svolti con l'impiego di dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Già in fase di progettazione di un edificio devono essere previste le caratteristiche e la collocazione dei dispositivi a parti stabili, dove il lavoratore possa agganciarsi quali:

- linee di ancoraggio;
- dispositivi di ancoraggio;
- ganci di sicurezza da tetto.

Questi dispositivi devono:

- essere dislocati in modo da procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso, fino al punto più lontano;
- essere chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- essere accessibili in modo da consentire l'ancoraggio senza rischio di caduta;
- possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795: «Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove» e successivi aggiornamenti;
- garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
- essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell'immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere effettuata regolare registrazione.

#### Cap 1.4 Lavori in parete

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione su pareti di vetro o di cristallo, o altri materiali che abbiano bisogno di frequente manutenzione, devono essere indicate nell'elaborato grafico di progetto le attrezzature fisse che si intendono predisporre (ad es. sistemi di scorrimento verticale e orizzontale e sistemi per l' ancoraggio di ponti).

Agli elaborati devono essere allegati le indicazioni relative alle attrezzature ausiliarie da utilizzare in combinazione con i dispositivi fissi installati.

### **Cap 1.5 Casi particolari**

In presenza di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico o di impedimenti tecnici che non consentono l'adozione di misure fisse di prevenzione e protezione, possono essere progettati sistemi alternativi rispetto a quelli delineati nei cap. 1.2, 1.3, 1.4, purché di pari efficacia.

In tali casi dovrà essere effettuata una verifica tecnico-discrezionale della conformità dei sistemi di protezione progettati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

La suddetta valutazione è compiuta dall'AULSS in sede di espressione del parere sanitario rilasciato su richiesta dell'interessato o dell'amministrazione comunale (art. 5 DPR380/01).

La Regione Veneto individua alcuni casi particolari per i quali, in considerazione della loro frequenza e specificità, è consentita l'adozione di misure alternative a quelle delineate nei cap. 1.2., 1.3., 1.4, in quanto ritenute parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

In tali casi la dichiarazione sottoscritta dal progettista che asseveri la conformità alle misure già individuate a livello regionale non richiede la verifica tecnico-discrezionale del progetto rispetto all'ottemperanza all'art. 79 bis della L.R. 61/85, rendendo non necessario sul suddetto punto l'espressione del parere sanitario di cui all'art. 5 del DPR 380/01.

### **Cap. 2 Cartelli informativi**

In prossimità dell'apertura d'accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni di minima su:

- l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d'ancoraggio;
- la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia;
- i dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione);
- le raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta ( es.: eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).

Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità.

### **Cap. 3 Fascicolo dell'opera**

Le misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota da individuare ai sensi dell'art. 79 bis L.R. 61/85 anticipano nella documentazione richiesta ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività una parte dei contenuti del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91 lett. b del D.Lgs. 81/98.

Il coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell'opera con le soluzioni tecniche individuate ai fini dell'art. 79 bis citato inserendole nel Cap. II, come da modello delineato nell'Allegato XVI del D.Lgs. 81/98.

Copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile dell'immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.), che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni.

Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell'immobile, in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

Il fascicolo segue tutta la vita dell'edificio e deve essere quindi trasmesso ad ogni cambio di proprietà.

#### **Cap. 4 Documentazione e informazioni sulle misure predisposte**

A lavori ultimati, l'impresa/installatore produce la seguente documentazione:

- dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
- dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

Al personale incaricato dell'esecuzione dei lavori successivi (impresa o lavoratore autonomo), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Ciò al fine di eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie.

Tali informazioni devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non esistano dispositivi fissi per accedervi.

#### **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI**

DLgs 09.04.2008 n. 81	Attuazione dell'art.1 della Legge 03.08.2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DM 16.01.1996	Norme tecniche relative ai " Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"
UNI EN 131-1	Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.
UNI EN 131-2	Scale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI 8088	Lavori inerenti alle coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza.
UNI EN 795	Protezione contro le cadute dall'alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove.
UNI EN 516	Accessori prefabbricati per coperture. Installazioni per l'accesso al tetto. Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiedi.
UNI EN 517	Accessori prefabbricati per coperture. Ganci di sicurezza da tetto.
UNI EN 1263-1	Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza, metodi di prova.
UNI EN 1263-2	Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza per il montaggio delle di sicurezza.
Pr. EN ISO 14122-2	Sicurezza del macchinario. Mezzi di accesso permanenti a macchine ed impianti industriali. Parte 2: piattaforme e passaggi.
Pr. EN 13374	Parapetti temporanei. Caratteristiche costruttive e metodi di prova
LR Toscana 03.01.2005 n.1 Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16.	Norme per il governo del territorio.
L.R. 27.06.1985 n. 61	Norme per l'Assetto e l'Uso del Territorio.
D.P.R. 380/01	Testo Unico Per l'Edilizia